


Pubblicato il 01/09/2017



N.03588 2017 REG.PROV.CAU.
N. 05513/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2017, proposto da:

Antonio Mercuri, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Basile, Daniele Di Bartolo, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Gabrielli in Roma, via Teulada N. 52;

Regino Berardini, Silvio D'Arcangelo, Donato Di Bartolomeo, Alessandro Di Flauro, Wiliam Florindo Di Giulio, Mario Di Pietro, Sandro Forte, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Basile, Daniele Di Bartolo, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Gabrielli in Roma, via Teulada N.52;

contro

Amedeo Di Lorenzo, Giovanni Grassi, Gaetano Di Flauro, Giuseppe Eramo, Antonio Sforza, Sandro Forte, Antonio Di Stefano, Domenico Eramo, Ileana De Cristofaro non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Comune di Bisegna non costituito in giudizio;

per la riforma

per la riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede dell'Aquila, sezione I, n. 287/2017, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale del Comune di Bisceglia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Daniele Di Bartolo e Cristiano Basile;

Ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che:

a) per un verso il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio dispositivo;

b) per altro verso abbia disposto l'annullamento in relazione ad anomalie formali (annotazioni a verbale dal cui confronto emergerebbe la non corrispondenza delle schede autenticate e non votate con il numero degli elettori che non hanno votato) senza indagarne, attraverso opportuna istruttoria, l'eventuale fondamento sostanziale.

Considerato che sussiste il *periculum in mora*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5513/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO